

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3671 del 05/08/2020
Oggetto	ADOZIONE dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L.241/90 forma SIMULTANEA e modalità telematica sincrona. DITTA: VILLA GIARDINO DEI FRATELLI BERSANI SOC. AGR. ATTIVITA': ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3795 del 05/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA.

DITTA: VILLA GIARDINO DEI FRATELLI BERSANI SOC. AGR.

ATTIVITA': ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

Visti:

- ✓ l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, trasmessa dal SUAP dell’Unione Valnure e Valchero e acquisita agli atti Arpa e al prot. n. 186480 del 04/12/2019, presentata dalla Ditta Villa Giardino dei f.lli Bersani soc.agr. per l’attività di ALLEVAMENTO BOVINE DA LATTE svolta nello stabilimento sito in comune di Podenzano loc. Villa Giardino. I titoli ambientali richiesti e da comprendere nell’AUA sono:
 - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - ✓ autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - ✓ comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
- ✓ la nota prot. n. 6691 del 16/01/2020 di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della L. 241/90;

Considerato che:

- ✓ la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, con nota prot. n. 26092 del 18/02/2020 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14 bis della L.241/90;
- ✓ con nota prot. n. 30648 del 26/02/2020, per ragioni di ordine sanitario legati all’emergenza Covid-19, è stata rinviata la Conferenza di Servizi indetta con la nota sopracitata prot.26092/2020;
- ✓ con nota prot. n. 51588 del 07/04/2020 è stata convocata la I riunione della Conferenza in modalità telematica e sincrona per il giorno 16/04/2020;

Tenuto conto che la prima riunione della Conferenza in modalità sincrona come sopra convocata, si è svolta telematicamente il 16/04/2020, giusto verbale trasmesso agli Enti partecipanti con nota PEC prot. n. 58170 del 21/04/2020 con il quale è stata formalizzata la richiesta di integrazioni alla ditta in oggetto;

Considerato che con nota prot. n. 87065 del 17/06/2020 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta durante la I riunione della Conferenza di Servizi e con nota prot. n. 105981 del 23/07/2020 è pervenuta documentazione integrativa trasmessa volontariamente dalla ditta;

Dato atto che:

- ✓ con nota prot. n. 108241 del 28/07/2020 è stata convocata la II riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 05/08/2020;
- ✓ che il giorno 05/08/2020 ore 9:00 si è svolta la seconda e ultima riunione della Conferenza di Servizi di cui è stato redatto il giusto verbale di Conferenza redatto in pari data e deliberante l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n.113385 del 05/08/2020;
- ✓ l’istanza di AUA comprende alcuni interventi di ristrutturazione che porteranno l’impresa ad un incremento della mandria, sino a poter ospitare 712 capi così suddivisi:
 - bovine da latte: 337 (attuale 317)
 - capi da rimonta: 245, vitelli: 130 (attuale bovini totali 375);
- i reflui zootecnici vengono trattati mediante un sistema di separazione e successivamente inviati nei contenitori di stoccaggio; L’azienda dispone di una vasca di conservazione del liquame, posta al di fuori del sito aziendale, senza collegamento stabile alle altre vasche dei liquami;
- L’ossigenatore installato nella vasca di 804 m³ verrà dismesso definitivamente;

- le vasche di stoccaggio che non rispettano il rapporto superficie /volume inferiore o uguale a 0,2 , vengono mantenute coperte mediante “il crostone” naturale, eventualmente con aggiunta di paglia o argilla espansa (Leca);
- risulta presente un impianto termico alimentato a gasolio a servizio della sala di mungitura di potenza pari a 33 kWt, tale da rientrare nella lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (*“Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel”*) le cui emissioni sono scarsamente rilevanti, pertanto, in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, l'impianto non è soggetto ad autorizzazione.

Per quanto riguarda la matrice scarichi presso lo stabilimento sono presenti n° 2 scarichi, recapitanti su suolo, come di seguito classificati:

- scarico S1: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici annessi alla sala mungitura), trattate mediante un sistema di depurazione costituito da: una fossa Imhoff (potenzialità pari a 3 A.E.), un degrassatore (potenzialità pari a 5 A.E.) ed un impianto di sub-irrigazione a vassoi assorbenti (costituito da n° 5 vassoi assorbenti aventi superficie di 2 mq. ciascuno, per una potenzialità complessiva pari a 2 A.E.);
- scarico S2: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dalla cucina dell'abitazione dei dipendenti), trattate mediante un sistema di depurazione costituito da: una fossa Imhoff (potenzialità pari a 4 A.E.), due degrassatori (potenzialità pari a 10 A.E.) e un impianto di sub-irrigazione a vassoi assorbenti (costituito da n° 8 vassoi assorbenti aventi superficie di 2 mq. ciascuno, per una potenzialità complessiva pari a 3 A.E.);

Inoltre il refluo derivante dal dilavamento del piazzale Sud (indicato in precedenza come scarico S3), verrà inviato direttamente ai vasconi di stoccaggio aziendale, mentre lo scarico S4, risulterà costituito dalle acque meteoriche ricadenti sul piazzale Nord (pulito) e verrà scaricato nel corpo idrico recettore “Rio Ballerino” senza alcun trattamento in quanto non soggetto a dilavamento di inquinanti;

Atteso che:

◆ nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni intervenute hanno rilasciato pareri favorevoli per l'adozione del provvedimento oggetto della Conferenza, come da verbali agli atti dello scrivente Servizio e di seguito elencati:

- ◆ nota prot. n. 53194 del 09/04/2020 - AUSL di Piacenza: parere favorevole;
- ◆ nota prot. n. 109522 del 29/07/2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni;
- ◆ nota prot. n. 112861 del 5/08/2020 - Consorzio di Bonifica: parere favorevole con prescrizioni per lo scarico S4;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento

amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma simultanea e modalità telematica e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta "VILLA GIARDINO DEI FRATELLI BERSANI SOCIETA' AGRICOLA" (C.FISC. 00873420335), per l'attività da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Podenzano loc. Villa Giardino. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

2. di stabilire per quanto attiene **le emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i. i seguenti **limiti e prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento;
- e) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 4. le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- f) nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente deve essere impiegata paglia od altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; deve essere prevista la rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame;
- g) nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette deve essere prevista la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
- h) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- i) deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 e pertanto deve essere mantenuta la formazione di una copertura galleggiante, mediante formazione di crostone naturale con eventuale aggiunta di paglia o leca, per gli invasi per i quali non è rispettato il rapporto superficie libera /volume < 0,2;

- j) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse e le possibili emissioni maleodoranti derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine occorrerà garantire un'adeguata pulizia delle trincee ed il lavaggio delle griglie e dei pozzetti di raccolta dei percolati, convogliando le acque di lavaggio delle stesse agli stoccaggi;
- k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime delle nuove strutture non può superare i cinque mesi;
- l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di impartire** per quanto attiene agli scarichi oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti prescrizioni, come stabilito nei pareri del Servizio Territoriale di Arpae e dal Consorzio di Bonifica:

- il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale i rispettivi impianti sono stati dimensionati, venga garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione ed ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione.
- La corretta e scrupolosa gestione degli impianti dovrà prevedere, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, anche lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento, i pozzetti a monte dei vassoi e quelli posti immediatamente a valle degli impianti, dovranno risultare sempre accessibili e consentire un'agevole ispezione;
- i vassoi assorbenti dovranno essere realizzati in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane. Si dovrà pertanto, porre particolare attenzione alle pendenze del terreno circostante;
- le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei pozzetti degrassatori e delle fosse Imhoff dovranno essere conformi a quanto indicato ai punti 1 e 2 della Tabella A della Delibera della Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003;
- si dovrà provvedere periodicamente all'espurgo dei fanghi dal comparto di sedimentazione delle vasche Imhoff ed alla pulizia dei degrassatori: il trasporto e lo smaltimento delle sostanze di rifiuto derivanti da tali operazioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al punto precedente, dovrà essere conservata e resa disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
- la scelta delle essenze da piantare venga fatta tenendo conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo ed una maggiore resistenza alle avversità. E' buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- poiché la quota idrica del canale consortile potrà raggiungere il piano campagna, il manufatto di immissione nel canale privato con le sue caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovrà essere eventualmente adattato in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- in caso di modifica del manufatto di immissione (S4) la ditta dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio di Bonifica di Piacenza per le verifiche di competenza.

4. **di impartire** per l'utilizzo agronomico del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti **prescrizioni**:

1. entro il 31/12/2020 deve essere realizzata una condotta stabile che collega la vasca, situata fuori dal centro aziendale (vasca III), con le vasche poste nel centro aziendale;

2. entro il 30/09/2020 venga predisposto un monitoraggio per valutare l'efficienza del separatore, concordato con la Sezione Territoriale di Arpae. Il monitoraggio dovrà avere frequenza trimestrale e dovrà essere fatto per 4 volte (un anno di esercizio) e gli esiti dovranno essere inviati ad Arpae;
3. l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
4. sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
5. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017.

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

6. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.a Adalgisa Torselli Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla

- specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.